

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

1. IL CONTESTO

Nella filiera agricola e alimentare sono frequenti gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari che possono portare a pratiche commerciali sleali nei confronti della parte contrattualmente più debole, il settore agricolo.

2. QUADRO NORMATIVO

- **Prima** avevamo DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività che all’articolo 62 prevedeva la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
 - obbligo di forma scritta
 - introduzione di un primo nucleo di pratiche sleali vietate, quali: l'imposizione di condizioni di acquisto ingiustificatamente gravose;
 - introduzione di obblighi accessori privi di connessione con l'oggetto del contratto di compravendita;
 - il conseguimento di prestazioni unilaterali ingiustificate;
 - previsione di un termine legale di pagamento del corrispettivo pari a 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per gli altri prodotti, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, la sanzione prevista era quella della maggiorazione del 4% degli interessi moratori
 - Attribuzione all'AGCM dei poteri di vigilanza e sanzionatori sulla materia.
- **Successivamente** è intervenuta la LEGGE 22 aprile 2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” dove all’articolo 62 erano previste le condizioni per il recepimento della direttiva 633/2019 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
- **Ora c'è il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198** di attuazione della direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. **Questo decreto è entrato in vigore 15.12.2021 e da questa data si applica ai contratti di nuova stipula mentre quelli precedenti dovranno essere adeguati alle nuove regole entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 16 giugno 2022.**

3. SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO 198/2021

3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Soggetti - Relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari (B2B).
- Escluse le relazioni dirette con i consumatori (B2C)

Oggetto Cessione di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti

3.2. DEFINIZIONI

- «**fornitore**»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
- «**acquirente**»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
- «**contratti di cessione**»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci;
- «**prodotti agricoli e alimentari**»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
- «**prodotti agricoli e alimentari deperibili**»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
- «**accordo quadro**»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni;
- «**contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica**»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;

3.3. PRINCIPI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI DI CESSIONE (Art. 3)

I contratti di cessione devono essere informati a principi di:

- trasparenza,
- correttezza,
- proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

I contratti di cessione devono avere i seguenti elementi:

- essere conclusi obbligatoriamente sotto forma scritta, in alternativa se è stato predisposto un contratto quadro a monte si possono usare forme equipollenti, quali documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
- avere una durata che non potrà essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata (anche in ragione della stagionalità) e fatta eccezione per i contratti ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- fissare le quantità
- fissare le caratteristiche del prodotto,
- determinare il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto stesso),
- determinare le modalità di consegna e di pagamento.

3.4. PRATICHE COMMERCIALI VIETATE

Sono suddivise sostanzialmente nei seguenti gruppi:

- BLACKLIST (art. 4, comma 1) **sempre nulle**
- GREYLIST (art. 4, comma 4) **nulle se non preventivamente concordate tra le parti**

- LISTA NAZIONALE DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (Articolo 5) **sempre nulle**

3.4.1. BLACKLIST

Le pratiche commerciali vietate della cd. BLACKLIST, **sono sempre NULLE** e se inserite nei contratti, comportano la nullità parziale del contratto. Esse sono:

Termini di pagamento:

- 30 giorni per i prodotti deperibili,
- 60 giorni per i prodotti non deperibili.

Il termine di pagamento decorre dalla data di consegna dei prodotti o dalla data in cui è stato determinato il corrispettivo, a seconda di quale delle due date sia successiva; In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali.

In ogni caso, i termini di pagamento non si applicano ai contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche del settore scolastico o sanitario ovvero ai contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino, se sono previsti termini di pagamento diversi nei contratti-tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013¹ oppure se i contratti di cessione delle uve o del mosto hanno durata pluriennale.

Annullamento dell'ordine di prodotti deperibili

L'acquirente può annullare un ordine di prodotti deperibili ma deve farlo con un preavviso non inferiore a 30 giorni;

Modifica unilaterale

Acquirente o fornitore non possono modificare in modo unilaterale le condizioni di un contratto di cessione relative alla frequenza, al metodo, al luogo, alle norme di qualità o al volume della fornitura.

Altri pagamenti

Al fornitore non possono essere richiesti pagamenti non connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari;

Clausole per altri costi

L'acquirente non può inserire clausole che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi di perdita o deterioramento dei prodotti che si verificano presso i propri locali o comunque dopo aver ricevuto la merce;

Condizioni contrattuali da confermare per iscritto

Non è ammesso rifiutarsi di dare conferma per iscritto delle condizioni contrattuali;

Segreti commerciali

Non ammessa l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali;

Minacce di ritorsioni commerciali

Non ammesse le minacce di mettere in atto, o la messa in atto, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore;

Costi dei reclami

Al fornitore non può essere chiesto il risarcimento dei costi sostenuti per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, quando non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.

¹ REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

3.4.2. “GREYLIST” (art. 4, comma 4)

Le pratiche commerciali vietate della cd. GREY LIST sono nulle solo se non sono state precedentemente concordate per iscritto dalle parti, in termini chiari ed univoci. Esse sono:

Restituzione invenduto

Vietata la clausola per la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;

Costi aggiuntivi

Vietate le richieste al fornitore, da parte dell'acquirente, per il pagamento di somme come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;

Scaricare il costo degli sconti sul fornitore

Vietata la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;

Scaricare i costi di pubblicità sul fornitore

Non è ammessa la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità o del marketing, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

Scaricare costi del personale dell'acquirente

Non è ammessa la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

3.4.3. LISTA NAZIONALE DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (ART. 5)

Le pratiche commerciali sleali elencate all'articolo 5 sono equiparate a quelle della cd. Blacklist e pertanto sono sempre nulle e se inserite nei contratti, comportano la nullità parziale del contratto. Esse sono:

Acquisto attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso

Vietato l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

Condizioni gravose

Non ammesso imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;

Omissione di condizioni obbligatorie

Vietato omettere, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Imporre condizioni ingiustificatamente gravose

Non consentito imporre, direttamente o indirettamente, condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

Applicare condizioni diverse

Non consentita l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

Subordinare il contratto a prestazioni non connesse con il contratto

Vietato subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

Conseguire prestazioni unilaterali in modo indebito

Non ammesso il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

Altre condotte commerciali sleali

Vietata l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;

Imposizione di prestazioni accessorie

Vietata l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

Interessi di mora e costi per recupero crediti

Vietata l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;

Termine minimo di fatturazione

Non ammessa la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;

Scaricare il rischio economico

Vietata l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;

Imporre prodotti con scadenze troppo brevi

Vietata l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;

Condizioni per l'assortimento

Vietata l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;

Imporre nuovi prodotti

Vietata l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;

Visibilità dei prodotti negli scaffali

Vietata l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

3.5. VENDITE SOTTOCOSTO

All'articolo 7 è stabilito il principio per cui la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

3.6. LE SANZIONI

All'articolo 10 sono previste le sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nella norma in esame. Nel dettaglio:

Violazione	Sanzione
Violazione della forma scritta	Fino al 5% del fatturato. Minimo edittale di 2.000 euro
Durata del contratto inferiore a 12 mesi	Fino al 3,5% del fatturato. Minimo edittale di 10.000 euro
Mancato rispetto dei termini di pagamento	Fino al 3,5% del fatturato. Minimo edittale di 1.000 euro
Violazione della black list	Fino al 5% del fatturato. Minimo edittale di 30.000 euro
Violazione della grey list	Fino al 3% del fatturato. Minimo edittale di 15.000 euro
Violazione della lista nazionale	Fino al 4% del fatturato. Minimo edittale di 5.000 euro

In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo.

In ogni caso, le sanzioni non possono eccedere il limite del 10% del fatturato

3.7. AUTORITA' DI CONTRASTO

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF è l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni del decreto legislativo 198/2021 ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ICQRF esercita le seguenti attività:

- avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
- chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
- effettua ispezioni in loco, senza preavviso;
- accerta la violazione e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che ciò possa rivelare l'identità del denunciante;
- avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
- pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti;
- pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente.

Nell'esercizio delle sue attività l'ICQRF può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

3.8. IL PROCEDIMENTO

ICQRF procede d'ufficio o su denuncia della parte lesa;

Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno.

Sul sito internet dell'ICQRF è disponibile anche un modulo precompilato per la presentazione delle denunce che, provvisto di tutti gli allegati richiesti e sottoscritto da uno o più legali rappresentanti di impresa (o da soggetti muniti di procura speciale), può essere inviato alla casella di posta elettronica: pratichesleali@politicheagricole.it

Se non vi sono ragioni sufficienti per dare seguito alla denuncia, l'ICQRF archivia il procedimento informa il denunciante dell'archiviazione entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Se, al contrario, vi sono ragioni sufficienti per dare seguito alla denuncia, l'ICQRF avvia e conclude una indagine a carico del soggetto denunciato entro 180 gironi dal ricevimento della denuncia, effettuando la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981.